

1
/

COMUNE DI FONTAINEMORE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO
ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE

REGOLAMENTO PER ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE ED AFFINI

ART. 1

Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, siano esse esercitate in pubblico locale o presso il domicilio dell'esercente o del cliente, o presso enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, 23 dicembre 1970, n. 1142 e dalle disposizioni del presente regolamento, sentito il parere della Commissione Comunale appositamente prevista dall'art. 2-bis della Legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Tali attività non possono svolgersi in forma ambulante.

ART. 2

Per lo svolgimento delle attività indicate nel precedente articolo 1, occorre apposita autorizzazione del Sindaco valevole per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, sentito il parere della Commissione Comunale.

Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci quando si tratta d'impresa avente i requisiti previsti dalla Legge 08.08.1985 n. 443 o della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla Legge 443.

L'autorizzazione può essere per uomo o per signora. In quest'ultimo caso, il titolare della licenza deve avere appositi reparti adiacenti e distinti per ciascuno dei due sessi, anche se intercomunicabili.

ART. 3

L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento:

- a) del possesso, da parte del richiedente l'autorizzazione, della qualificazione professionale rilasciata dalla Commissione Regionale per l'artigianato.

Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 2, comma 2, della L.R. 20/05/1986, n. 24, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla Commissione Regionale per l'artigianato. Tale accertamento non è

richiesto se l'impresa risulti già iscritta nell'albo regionale delle imprese artigiane di cui alla L.R. 20/05/1986, n. 24.

Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta Legge n. 24, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e al registro ditte.

- b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività.

L'accertamento del possesso del requisito di cui alla lettera a) spetta alla Commissione Regionale per l'artigianato.

- c) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese, in rapporto ai criteri preposti dalla Commissione di cui all'art. 2-bis della Legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Tale accertamento è affidato agli organi di polizia municipale.

Art. 4

La domanda di concessione dell'autorizzazione, da compilarsi su competente carta da bollo, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) Generalità complete del titolare richiedente.
- 2) Ragione sociale dell'impresa, tipo dell'esercizio, cioè: se per uomo o donna, indirizzo esatto della sede dove viene esercitata l'attività; data di inizio dell'attività o della quale dovrà iniziarsi il trasferimento o l'apertura.
- 3) Classificazione sommaria dei locali.
- 4) Descrizione degli apparecchi che s'intende impiantare e adoperare nell'esercizio.
- 5) Notizie in ordine all'uso o meno di solventi volubili infiammabili per le lavature a secco o per altri scopi.
- 6) Elenco del personale di lavoro e di assistenza, qualora già

assunto, completato in quest'ultimo caso con gli estremi della tessera sanitaria di ciascun dipendente.

- 7) Generalità complete del conduttore dell'esercizio, nel caso sia persona distinta dal titolare dell'impresa.

Alla domanda dovranno allegarsi:

- a) il certificato della Commissione Regionale dell'artigianato, attestante la qualificazione professionale di cui alla lettera a) del precedente articolo.
- b) certificato di iscrizione nell'Albo Regionale delle imprese artigiane per le ditte che siano già state iscritte.
Nel caso in cui il richiedente non sia stato iscritto nell'albo delle imprese artigiane, sarà sufficiente la sola esibizione del certificato indicato nella precedente lettera a).

ART. 5

Tutti i negozi di barbiere, parrucchiere per uomo, donna e mestieri affini devono avere le seguenti condizioni igienico-sanitarie:

- a) il locale deve essere pulito e bene aereato.
- b) il locale deve essere fornito di lavandini fissi ad acqua corrente potabile e, qualora non sia possibile l'allacciamento all'acquedotto comunale, si provvederà in altro modo ritenuto idoneo dall'Ufficiale Sanitario.
- c) nel locale di esercizio dovranno essere esposti cartelli contenenti l'indicazione del divieto di sputare sul pavimento, ed altre norme igieniche da osservarsi.
- d) la porta di accesso all'esterno dovrà essere munita, durante la stagione estiva, di tenda adatta per la protezione contro le mosche.
- e) il pavimento deve essere tale da permettere la pulizia e la disinfezione più completa.
- f) le pareti, fino all'altezza di mt. 1,80, devono essere rivestite in piastrelle in marmo, smalto o altro materiale impermeabile lavabile.

- g) i sedili dei negozi dovranno essere forniti di appoggiatesta con carta e asciugamani da cambiarsi per ogni persona. Gli asciugamani e gli accappatoi dovranno essere sempre puliti.
- h) le spazzature dovranno essere raccolte in apposita cassetta impermeabile con coperchio e conservate per il periodo strettamente necessario, in un vano chiuso, appositamente destinato.
- i) quando l'attività viene svolta nel domicilio del richiedente i locali devono essere divisi e non comunicanti e forniti di un ingresso indipendente.
- l) bagno con antibagno provvisto di lavandino con comando non manuale, erogatore di sapone liquido e asciugamani a perdere.

ART. 6

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentito il parere della Commissione Comunale apposita e dell'Ufficiale Sanitario, dopo aver accertato il possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento.

Essa dovrà conservarsi nel locale di esercizio, per essere esibita ad ogni richiesta degli agenti municipali.

ART. 7

Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l'autorizzazione è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 dalla notifica.

ART. 8

Ai sensi di quanto prescritto dagli articoli 262 e 264 del vigente T.U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, il personale addetto agli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo o donna può essere assunto in servizio soltanto previo accertamento dell'Ufficio Sanitario sulla idoneità fisica e sull'assenza di malattie infettive e contagiose.

Tale accertamento deve essere rinnovato annualmente su apposito libretto sanitario.

Le tessere del personale sono conservate dal titolare dell'autorizzazione che è tenuto ad esibirle a richiesta dell'Ufficiale Sanitario.

ART. 9

I procedimenti tecnici usati nelle attività di barbiere, parrucchiere per uomo, donna e mestieri affini, sono sottoposti al controllo dell'Ufficiale Sanitario che accerta i requisiti sanitari stabiliti dalle norme vigenti in materia.

ART. 10

Agli addetti al servizio è fatto l'obbligo di portare un camice bianco o di altro colore molto chiaro, sempre in perfetto stato di pulizia.

ART. 11

Gli strumenti, le suppellettili e la biancheria devono essere tenuti con la più scrupolosa pulizia.

Gli utensili e gli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come rasoi, forbici, ecc. dovranno essere sterilizzati, altrimenti dovranno essere utilizzati utensili a perdere.

ART. 12

Qualora il locale adibito a negozio di barbiere o parrucchiere per uomo, donna e mestieri affini, non risponda alle condizioni igienico-sanitarie, ma occorra essere sistemato, verrà assegnato un congruo termine (non superiore ai 60 giorni) per l'esecuzione dei lavori necessari.

Coloro che, nel termine assegnato per l'esecuzione dei lavori, non vi abbiano ottemperato saranno diffidati a chiudere il negozio e, qualora non vi provvedano, denunciati per l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 17 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

ART. 13

Coloro che intendono trasferire il negozio da un locale all'altro dovranno, prima di effettuare qualsiasi trasferimento, chiedere una nuova autorizzazione comunale, che potrà essere rilasciata sentito il parere della Commissione Comunale e dell'Ufficiale Sanitario, a termine dell'art. 3 del presente Regolamento.

Analogamente dovranno chiedere una nuova autorizzazione comunale tutti coloro i quali intendono subentrare a ditte già esercenti nella conduzione dell'esercizio di barbiere o di parrucchiere per uomo, donna e mestieri affini.

ART. 14

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo, donna e mestieri affini potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni igienico-sanitarie contenute nel presente regolamento, ed ove vengano a cessare nel titolare gli altri requisiti prescritti dalle Leggi 14 febbraio 1963, n. 161 e 23 dicembre 1970, n. 1142.

ART. 15

I negozi di barbiere, parrucchiere per uomo, donna e mestieri affini debbono esporre i cartelli contenenti le tariffe applicate e debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura che verrà determinato dalle autorità comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

ART. 16

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi o Regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui agli artt. 106-110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603.

ART. 17

Il presente regolamento entra in vigore dopo la prescritta

approvazione e la successiva pubblicazione a norma di Legge.